

gerichts in Sachen Schniter, Separatausgabe Bb. VI, Nr. 6*).

Die Weigerung des Betreibungsamtes Baselstadt, auf die fragliche richterliche Verfügung Rücksicht zu nehmen, erweist sich somit als gerechtfertigt.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

93. Sentenza del 26 settembre 1905 nella causa
Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista
di Comolengo.

Pignoramento complementare. Art. 145 LEF; Ammissibilità.

— Inammissibilità di una sola esecuzione diretta contro « gli eredi solidariamente. » Tenore della domanda di continuazione.

— Art. 5 LEF; competenza delle Autorità giudiziarie.

1. Ad istanza dell'Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista di Comolengo, l'Ufficio di Locarno notificava il 7 aprile 1902 agli Eredi fu Giuseppe Emmanuele Tonacini, che sono, a quanto sembra, i di lui figli Carlo, Orsilio e Candido, un precetto esecutivo per la somma di 184 fr., coll'interesse del 5 % a partire dal 1° gennaio 1878.

La notificazione del precetto fu fatta personalmente all'Orsilio Tonacini « per tutti gli eredi, solidalmente ».

Il 5 maggio 1902, la creditrice chiedeva il proseguimento dell'esecuzione e menzionava in questa sua istanza, come oggetti da pignorare, i beni ereditari iscritti a cadasto al nome di Carlo Orsilio e Candido Tonacini.

Il 10 giugno 1902 l'Ufficio staggiva diversi stabili che in cadasto figurano sulla partita di Carlo Tonacini. Su ricorso di quest'ultimo, il pignoramento veniva annullato dall'Autorità cantonale superiore, pel motivo che, contrariamente a quanto dispone l'art. 70, il precetto esecutivo era stato noti-

ficato solo ad Orsilio Tonacini, nel mentre l'esecuzione era diretta contro tutti gli eredi personalmente e solidariamente.

Il 9 maggio 1905 l'Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista domandava all'Ufficio, in via complementare, il pignoramento di uno stabile proveniente dalla successione fu Giuseppe Tonacini, situato a Comolengo ed ancora indiviso.

L'Ufficio essendosi rifiutato a dar seguito a questa domanda, perchè il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione doveva ritenersi perento, a seconda del disposto dell'art. 88, la creditrice non avendo più formulato istanza, a partire dal 5 maggio 1902, l'Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista ricorse all'Autorità di sorveglianza chiedendo che l'Ufficio fosse obbligato a dar seguito alla sua domanda, allegando che l'istanza di proseguimento dell'esecuzione era stata presentata già il 5 maggio 1902, di conseguenza prima del decorso del termine utile e che questo termine era stato sospeso durante tutta la durata della causa iniziata da Carlo Tonacini contro il pignoramento 10 giugno 1902. Eventualmente la ricorrente domandava che le spese dell'esecuzione dovessero andare a carico dello Stato, la caducità della domanda dovendo essere imputata ad una colpa commessa dall'Ufficio nel dare seguito all'istanza di pignoramento 9 maggio 1902.

Con decisione 12 luglio u. s., l'Autorità superiore cantonale respingeva il ricorso, ammettendo la perenzione, in base al disposto dell'articolo 88.

2. Contro tale giudizio l'Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista ricorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni principale e subordinata e facendo osservare che, sopra quest'ultima, non venne statuito dall'istanza cantonale.

In diritto:

1. — L'atto del 9 maggio 1905 non costituisce una domanda di pignoramento, ma una domanda tendente a far completare un pignoramento che si riteneva esistente, l'istanza della ricorrente essendo stata formulata esplicitamente

* Ges.-Ausg. XXIX, 1, Nr. 17, S. 85 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.)

nel senso che si dovesse completare il pignoramento sopra uno stabile indiviso di proprietà degli eredi Tonacini. Ora tale istanza è già da questo punto di vista inammissibile.

Un pignoramento complementare non è possibile, a seconda dell' art. 145, che allorquando il prodotto della realizzazione del primo pignoramento non basta per disinteressare i creditori. Esso suppone quindi necessariamente, come lo indica già il nome, l'esistenza di un pignoramento precedente, alla cui insufficienza si voglia rimediare. Un simile pignoramento non esiste nel fattispecie. Il solo, al quale sia stato proceduto nell' esecuzione di cui si tratta, è quello del 10 giugno 1902, che venne annullato dall' Autorità cantonale superiore di vigilanza il 22 marzo 1905 e che non esisteva quindi più il 9 maggio 1905, dal momento che questa decisione era passata in cosa giudicata. L' Ufficio non poteva quindi dar seguito ad un' istanza tendente a far completare un pignoramento che non esisteva.

2. — Astrazione fatta da questi riflessi, il ricorso dovrebbe respingere anche per le considerazioni seguenti :

Il precetto 7 aprile 1902 non era diretto contro la successione fu Giuseppe Tonacini, come costituente una massa separata, nel senso dell' art. 49, ma contro gli eredi personalmente come obbligati solidariamente pei debiti del defunto loro padre. Ciò risulta dal tenore del precetto che indica come debitori, non la successione del fu G. E. Tonacini, *ma tutti i suoi eredi solidariamente*, e venne ammesso anche dall' istanza cantonale, colla sua decisione 22 marzo 1905, accettata dalla ricorrente. La legge federale non ammettendo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, la possibilità di una sola esecuzione diretta contro più coobbligati, ne consegue che il precetto 7 aprile 1902 dava origine a tre esecuzioni distinte, dirette, l' una contro Carlo, l' altra contro Orsilio, la terza contro Candido Tonacini, riservata naturalmente la questione della loro validità.

Ora l' istanza presentata il 5 maggio 1902 non può essere considerata come una domanda di continuazione di nessuna di queste esecuzioni individuali. Risulta difatti dal suo tenore,

e più specialmente dalla menzione indicante come oggetti da pignorare i beni ereditari iscritti a cadasto al nome di Carlo, Orsilio e Candido Tonacini, eredi del defunto loro padre, che, contrariamente alla posizione presa nel precetto esecutivo, la creditrice riguardava l' esecuzione come diretta, non contro gli eredi personalmente, ma contro la successione, domandando essa solo il pignoramento dei beni che ne facevano parte. Si trattava quindi di una richiesta di continuare l' esecuzione fatta in confronto della successione Tonacini, e non di Orsilio Tonacini o dei di lui fratelli. Questa domanda non può quindi aver avuto per effetto di impedire la caducità dell' esecuzione diretta contro i fratelli Carlo, Orsilio e Candido Tonacini. E tanto meno può aver avuto questo effetto, nei rapporti di Orsilio e Candido Tonacini, il pignoramento praticato il 10 giugno contro il fratello Carlo, dal momento che si trattava, come venne già osservato, di tre esecuzioni distinte.

Ciò ammesso, l' istanza fatta il 9 maggio 1905 era incontestabilmente tardiva, ed è quindi a ragione che l' Ufficio si rifiutò di darvi seguito invocando il disposto dell' art. 88.

3. — Quanto alla conclusione subordinata, tendente a far caricare allo Stato le spese dell' esecuzione, pella ragione che la caducità dell' istanza venne causata da colpa dell' Ufficio, essa implica una domanda di danni, in base all' articolo 5 della Legge federale, ed è come tale di competenza esclusiva dell' Autorità giudiziaria.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso dell' Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista è respinto.